



Tar sospende intestazione auto oltre 30 giorni noleggio

Fino a 28 maggio. A seguito ricorso contro circolare Trasporti

01 dicembre 2014 20:26

Tar sospende intestazione auto oltre 30 giorni noleggio © Ansa

ROMA - Con due ordinanze il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia delle disposizioni ministeriali relative all'intestazione temporanea dei veicoli locati senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti del 10 luglio scorso attuativa dell'articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada. A seguito del ricorso promosso da varie aziende del settore e dall'Automobil Club d'Italia è sospeso quindi, fino al 28 maggio 2015 quando è stata fissata l'udienza di merito, l'obbligo da parte del locatore di comunicare, per periodi superiori 30 giorni, le generalità del locatario all'Archivio Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione. Obbligo che invece resta per il comodato e il comodato aziendale.

Lo rende noto l'Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici) precisando di voler contribuire agli obiettivi del legislatore collaborando con le PA interessate al fine di individuare le migliori soluzioni, considerando la fondamentale necessità di non appesantire i costi diretti ed indiretti del noleggio veicoli. L'associazione intende quindi farsi promotore di un tavolo per trovare con le PA le soluzioni più efficaci e economiche, valutando anche l'utilizzazione di preesistenti banche dati e l'esperienze di altri Paesi EU.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Intestazioni temporanee - Arriva lo stop del Tar del Lazio

Altolà del Tar del Lazio all'obbligo di intestazione temporanea per le società di noleggio. Su ricorso di alcune società, il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia della circolare del 10 luglio scorso con cui il ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva disciplinato quanto previsto dall'articolo 94 del Codice della strada e dall'articolo 247 bis del regolamento di esecuzione dello stesso codice.

Maggiori costi per 15 milioni. La decisione del Tar riguarda solo il punto E.3 della circolare, quello che disciplina la locazione senza conducente e che prevede, per locazioni superiori a 30 giorni consecutivi, l'obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità del locatario e la scadenza del contratto di locazione. Tale obbligo, peraltro, al contrario di tutti gli altri casi, non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione bensì il rilascio di una semplice ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo. Per questo motivo a carico delle società di noleggio era unicamente il pagamento dei diritti motorizzazione (9 euro per ogni veicolo) e non dell'imposta di bollo da 16 euro. Nonostante tale agevolazione, l'Aniasa, l'Associazione delle società di autonoleggio e dei servizi automobilistici aveva stimato un aggravio, a carico degli associati, pari a circa 15 milioni di euro all'anno.

Il 28 maggio 2014 il verdetto. Va precisato che la sezione terza ter del Tribunale amministrativo non è entrata nel merito della richiesta di annullamento della circolare richiesto da alcune società di noleggio, ma ha unicamente disposto la sospensione della sua efficacia. Nel merito, invece, si entrerà il 28 maggio 2015. Nel frattempo il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già presentato ricorso al Consiglio di stato.

M.R.

Art.94 Codice della Strada, buone notizie per il noleggio



Buone notizie per l'**autonoleggio** sul tanto discusso **articolo 94 del Codice della Strada**, riguardante l'**intestazione temporanea dei veicoli**: a seguito del ricorso promosso da varie aziende del settore e dall'Automobil Club Italia, il **TAR del Lazio**, con ordinanze dello scorso 28 novembre, ha sospeso l'efficacia della **Circolare del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2014** per la parte concernente le attività di locazione veicoli senza conducente. L'udienza di merito è stata fissata per il **28 maggio 2015**.

NOLEGGIO ESENTATO - In attesa di comunicati da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, riguardo [l'articolo 94 del Codice della Strada](#), è pertanto da ritenersi non applicabile la regolamentazione delle comunicazioni e degli adempimenti riguardanti l'**autonoleggio** contenuti nel **paragrafo E 3 della Circolare** in questione e, conseguentemente, non applicabile anche quanto indicato nella successiva Circolare del MIT del 27 ottobre 2014. Una questione molto dibattuta nei mesi scorsi, che, per il settore, si è conclusa per il meglio. Restano in vigore le ulteriori previsioni delle ricordate Circolari, in particolare riguardanti **il comodato e il comodato aziendale**. In quest'ultimo caso non sono applicabili le statuizioni correlate alla locazione.

L'IMPEGNO DI ANIASA - Preso atto dell'esito dei ricorsi, [Aniasa](#) intende contribuire agli obiettivi del legislatore collaborando con le **PA interessate** al fine di individuare le migliori soluzioni, considerando la fondamentale necessità di non appesantire i costi diretti ed indiretti del noleggio veicoli. L'associazione intende quindi farsi promotore di un tavolo per trovare con le PA le soluzioni più efficaci e economiche, valutando anche l'utilizzazione di preesistenti banche dati e l'esperienze di altri Paesi dell'**Unione Europea**.

ANIASA su sospensione circolare su intestazioni temporanee

Intestazioni temporanee – Articolo 94 Codice della Strada

Ordinanza del TAR e sospensione della Circolare del MIT del 10 luglio 2014



A seguito del ricorso promosso da varie aziende del settore e dall'Automobil Club Italia, il TAR del Lazio con ordinanze dello scorso 28 novembre ha sospeso l'efficacia della Circolare del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2014 per la parte concernente le attività di locazione veicoli senza conducente. L'udienza di merito è stata fissata per il 28 maggio 2015.

In attesa di comunicati da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, è pertanto da ritenersi non applicabile la regolamentazione delle comunicazioni e degli adempimenti riguardanti il noleggio contenute nel paragrafo E 3 della Circolare in questione e, conseguentemente, non applicabile anche quanto indicato nella successiva Circolare del MIT del 27 ottobre 2014. Restano quindi in vigore le ulteriori previsioni delle ricordate Circolari, in particolare riguardanti il comodato ed il comodato aziendale. In quest'ultimo caso non sono applicabili le statuizioni correlate alla locazione.

Preso atto dell'esito dei ricorsi, ANIASA intende contribuire agli obiettivi del legislatore collaborando con le PA interessate al fine di individuare le migliori soluzioni, considerando la fondamentale necessità di non appesantire i costi diretti ed indiretti del noleggio veicoli.

L'associazione intende quindi farsi promotore di un tavolo per trovare con le PA le soluzioni più efficaci e economiche, valutando anche l'utilizzazione di preesistenti banche dati e l'esperienze di altri Paesi EU.